



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 762/2020 R.G.L.

**promossa da**

[REDACTED] (c.f. FCRMNG74B68E606L), elettivamente domiciliata in Messina, viale San Martino n. 146 presso lo studio dell'Avv. Aurora Notarianni che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Mara Parpagioni per procura in atti,

**ricorrente,**

**contro**

**Inps** (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**resistente,**

**Conclusioni delle parti:** all'udienza odierna le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 30 aprile 2020, la ricorrente ha esposto di essere stata assunta alle dipendenze di Alitalia SAI in Amministrazione Straordinaria in data 15 settembre 2012, con mansioni di assistente di volo; di essere stata collocata in congedo per maternità dal 29 ottobre 2012 al 18 dicembre 2013 e di aver percepito, previa presentazione all'Inps di domanda di erogazione dell'indennità di maternità, un importo con calcolo dell'indennità con riferimento alla retribuzione base e al solo 50% delle indennità di volo, in analogia con il criterio di determinazione dell'indennità di malattia, anziché per l'intero, come previsto dal d.lgs. n. 151/2001.

Ha chiesto, pertanto, dichiararsi che l'Inps ha posto in essere una condotta discriminatoria nei confronti della ricorrente, per violazione degli artt. 22 e 23 del T.U. n. 151/2001, sia nella fase di liquidazione che in quella di erogazione dell'indennità di maternità e, ai fini della rimozione degli effetti della condotta discriminatoria e comunque in applicazione dei principi di diritto richiamati in atti, ordinarsi all'Inps di ricalcolare l'indennità di maternità

spettante alla ricorrente secondo i criteri di cui agli artt. 22 e 23 del T.U. n. 151/2001, sulla base della retribuzione globale di fatto della ricorrente immediatamente precedente al periodo di maternità per la somma di € 4.416,96.

**L'Inps non s costituiva in giudizio.**

All'udienza odierna la causa viene decisa.

Il ricorso è fondato.

La questione alla base della presente controversia, riguardante la determinazione della base di calcolo dell'indennità di maternità dovuta alla lavoratrice assistente di volo ed, in particolare, l'incidenza, per intero o al 50%, della voce retributiva c.d. "indennità di volo", è già stata affrontata dalla giurisprudenza di merito, nonché dalla Corte di Cassazione

I fatti alla base della presente controversia sono pacifici.

In particolare non è contestato che la ricorrente, assistente di volo sin dal 15 settembre 2012, si sia assentata dal lavoro in congedo per maternità a decorrere dal 29 ottobre 2012 al 18 dicembre 2013 e abbia percepito l'indennità di maternità determinata assumendo come parametro di riferimento, oltre alla retribuzione base, solo il 50% delle indennità di volo, anziché il 100% di tutti gli elementi retributivi.

Ciò, da parte dell'Inps, in analogia con il criterio di determinazione dell'indennità di malattia, impostazione che viene contestata da parte ricorrente come illegittima dal momento che l'art. 22 del d.lgs. n. 151/2001 prescrive che *"le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità"* e che il successivo art. 23 dispone che *"...agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione si intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice"*.

Su tale questione del calcolo dell'indennità di maternità dovuta alle assistenti di volo, con particolare riferimento alla voce indennità di volo (se da computarsi per intero o al 50%), è recentemente intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 11414 del 2018. Con tale pronuncia la Cassazione, considerata la *ratio* sottesa alla disciplina dettata dal T.U. sulla maternità e cioè della finalità di tutelare la lavoratrice in astensione obbligatoria, garantendo loro quanto più possibile il mantenimento del livello retributivo goduto nel periodo immediatamente precedente al congedo, ha chiarito come la misura dell'indennità di maternità debba essere determinata in relazione alla retribuzione media globale giornaliera

percepita, restando esclusa la possibilità di computo attraverso il medesimo criterio di calcolo stabilito per "...un'indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia".

La Corte ha osservato che "...l'art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia "pari all'80% della retribuzione" e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il trattamento sia corrisposto "con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33" e con gli "stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie". Il rinvio ai "criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie", diversamente da quanto ritenuto dall'INAIL, deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l'indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizione (cfr., in motivazione, Cass. nr. 2865 del 2004). Per il resto, l'indennità di malattia gode di una propria disciplina "autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento" (in motivazione, Cass. nr. 24009 del 2017). La disciplina del "calcolo" del trattamento economico di maternità e dunque delle modalità di determinazione del quantum - si rinviene, infatti, esclusivamente nel successivo art. 23 che ... richiama solo gli "elementi" (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità. Ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la "retribuzione parametro", da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell'80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22), l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo "totale" della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo...".

Alla luce delle condivisibili argomentazioni espone dalla Suprema Corte, la domanda proposta dalla ricorrente è meritevole di accoglimento con conseguente dichiarazione che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice assistente di volo devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio e, in particolare, con computo dell'indennità di volo al 100%.

Tenuto conto del fatto che gli analitici conteggi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio non sono stati contestati dall'Inps, l'istituto resistente deve essere condannato ad erogare alla ricorrente, per il periodo dal 29 ottobre 2012 al 18 dicembre 2013 la somma lorda di € 4.416,96 5 lordi, con calcolo secondo i criteri di cui agli artt. 22 e 23 del T.U. n. 151/2001, sulla base della retribuzione globale di fatto della ricorrente del mese precedente ("... per retribuzione si intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga

*quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità”), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.*

In applicazione del principio della soccombenza, l’Inps deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi – tenuto conto della semplicità e serialità delle questioni trattate – sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 con esclusione della fase istruttoria.

**p.q.m.**

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:

dichiara il diritto della ricorrente a percepire l’indennità di maternità calcolata considerando integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l’inizio del congedo obbligatorio e, per l’effetto,

condanna l’Inps a corrispondere alla ricorrente, per il periodo dal 29 ottobre 2012 al 18 dicembre 2013 la somma complessiva di € 4.416,96 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

condanna l’Inps al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano € 842,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 09/03/2021.

Il Giudice

*dott. Giuseppe D’Agostino*